



**Deliberazione di Giunta comunale
numero 71 del 15-04-2025**

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025-2027.

Nell'anno duemilaventicinque, il giorno quindici del mese di Aprile, alle ore 16:00, si è riunita nella Sala Riunioni del Palazzo Comunale la Giunta comunale.

All'appello risultano presenti:

Componenti	Referenza	Presente	Assente
ANDREA ORLANDI	Sindaco	X	
MARIA RITA VERGANI	Vice Sindaco	X	
VALENTINA GIRO	Assessore	X	
PAOLO BIANCHI	Assessore	X	
EMILIANA BROGNOLI	Assessore	X	
NICOLA VIOLANTE	Assessore	X	
ALESSANDRA BORGHETTI	Assessore	X	
EDOARDO MARINI	Assessore	X	

Assiste il Segretario Generale MATTEO BOTTARI.

Il Sindaco ANDREA ORLANDI, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025-2027.

Su proposta dell'Assessore all'Attuazione del Programma, sig.ra Maria Rita Vergani:

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, il cui art. 6, primo comma, stabilisce che “per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno, adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n.190”;

Considerato che il settimo comma del richiamato art. 6, stabilisce che “in caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114”;

Tenuto conto di quanto stabilito:

a) dal D.P.R. 24 giugno 2022 n. 81, con il quale è stato approvato il Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione, il cui art. 1, c. 1, prevede, per i comuni con più di 50 dipendenti, la soppressione dei seguenti adempimenti, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO):

1. Piano dei fabbisogni di personale, di cui all'art. 6, commi 1, 4, 6, e art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
2. Piano delle azioni concrete, di cui all'art. 60 bis, c. 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165;
3. Piano della performance, di cui all'art. 10, c. 1, lett. a) e c. 1-ter, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
4. Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui all'art. 1, commi 5, lett. a) e 60, lett. a), legge 6 novembre 2012, n. 190;
5. Piano organizzativo del lavoro agile, di cui all'art. 14, c. 1, legge 7 agosto 2015, n. 124;
6. Piano di azioni positive, di cui all'art. 48, c. 1, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198;

b) dal D.M. 30 giugno 2022 n.132, con il quale è stato approvato il Regolamento per la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione;

Tenuto conto che il D.M. n. 132/2022, stabilisce:

- all'art. 7, c. 1, che “ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di Piano tipo cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la già menzionata data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione”;
- all'art. 8, comma 2, che “in ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci”;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 19 marzo 2025 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2025-2027 e del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 25 marzo 2025 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 con l'attribuzione della dotazione finanziaria di Entrata e di Spesa ai Direttori/Responsabili di servizio;

Richiamati:

- il Piano nazionale anticorruzione 2022 (PNA), approvato dal Consiglio di ANAC, con la delibera del 17 gennaio 2023, n. 7, a seguito del parere della Conferenza Unificata reso il 21 dicembre 2022 e

del Comitato interministeriale reso il 12 gennaio 2023, che ha fornito indicazioni per la predisposizione della sezione del PIAO relativa alla prevenzione della corruzione e della trasparenza, “con l'intento, sempre presente, di ridurre oneri per le amministrazioni e al contempo contribuire a migliorare i risultati delle attività delle amministrazioni al servizio dei cittadini e delle imprese” nell'ottica di favorire, attraverso la programmazione integrata, una graduale reingegnerizzazione dei processi operativi delle amministrazioni;

- l'aggiornamento 2023 al Piano Nazionale Anticorruzione approvato da ANAC, con la delibera n. 605 del 19 dicembre 2023, contenente indicazioni in merito alle misure di presidio per l'area dei contratti pubblici, alla luce del Decreto legislativo n. 36 del 2023 e delle nuove disposizioni in materia di digitalizzazione degli appalti;

Visto l'art. 6 del D.lgs. n. 165/2001 il quale, recando disposizioni sull'organizzazione e la disciplina degli uffici e delle dotazioni organiche, stabilisce che:

- le Amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter;
- il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano stesso;
- in sede di definizione del piano ciascuna Amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo di seguito illustrato, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione;

Visti:

- l'art. 33, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58 (nel seguito anche “D.L. n. 34/2019”) che ha introdotto, con decorrenza dalla data individuata in successivo decreto attuativo, un nuovo regime sulla determinazione della capacità assunzionale dei Comuni, prevedendo il superamento delle regole fondate sul turn-over (cfr. art. 3, comma 5, del Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 114) e l'introduzione di un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale;
- il Decreto ministeriale attuativo del richiamato art. 33 comma 2 del D.L. n. 34/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2020, (nel seguito, per brevità, anche “Decreto Attuativo”), con il quale è stata tra l'altro disposta l'entrata in vigore del citato disposto normativo, a decorrere dal 20 aprile 2020;
- la Circolare ministeriale esplicativa del citato Decreto Attuativo (cfr. Circolare del 13 maggio 2020 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 226 del 11 settembre 2020);

Rilevato che:

- secondo quanto previsto dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, i Comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;
- in attuazione dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, nella Tabella 1 del Decreto Attuativo sono individuati i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2 del medesimo Decreto;

Dato atto che:

- i residenti del Comune di Rho al 31 dicembre 2024 sono 51.371 e pertanto il nostro Ente rientra nella fascia demografica “f) comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 59.999 abitanti” della Tabella 1 del Decreto Attuativo, cui corrisponde un valore soglia (in termini di rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti, al netto del FCDE – Fondo Crediti Dubbia Esigibilità) pari al 27%;
- l'ultimo rendiconto approvato alla data della presente programmazione è quello riferito all'anno 2023, quindi le verifiche di riferimento per la sostenibilità finanziaria tengono conto degli stessi dati utilizzati per la programmazione 2024-2026; dopo l'approvazione del conto consuntivo per l'anno 2024 si procederà d'ufficio ad aggiornare i conteggi di riferimento in modo da determinare il permanere delle condizioni di sostenibilità ovvero, in caso contrario, per attuare gli interventi correttivi;
- il Comune di Rho si colloca al di sotto del suddetto valore soglia, in quanto il rapporto spesa di personale/entrate correnti, al netto del FCDE - calcolato sulla base dei dati degli ultimi rendiconti

approvati - risulta pari a 22,32%, come dettagliatamente illustrato nell'apposita sezione del PIAO;

Rilevato che l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 prevede l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

Considerata la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero allo stato attuale, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come da attestazioni agli atti dei dirigenti del Comune di Rho;

Attesa di contro la necessità di prevedere una serie di assunzioni per sostituire il personale il cui rapporto di lavoro si è risolto o cesserà a vario titolo nel corso dell'anno al fine di garantire gli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, sulla base dei fabbisogni rilevati dai dirigenti, anche se al momento la programmazione del personale viene decisa in via prudenziale solo per i turnover del personale;

Dato atto, pertanto, che con l'approvazione del Piano di cui alla presente deliberazione viene anche approvata la programmazione triennale dei fabbisogni di personale 2025-2027, come declinata nel dettaglio del Piano stesso, nell'apposita sezione 3 dedicata all'Organizzazione e Capitale umano;

Considerato che, in concomitanza con l'approvazione della programmazione dei fabbisogni, si procede con l'approvazione dell'aggiornamento della dotazione organica che risulta quella evidenziata nella suddetta sezione del PIAO;

Dato atto che la programmazione dei fabbisogni che viene approvata con il PIAO riguarda solo l'annualità 2025 per assicurare i turnover mentre non si prevedono allo stato incrementi della dotazione organica e assunzioni per gli anni 2026-2027;

Dato atto altresì che si rinvia invece ad un momento successivo nel corso dell'anno la valutazione di eventuali progressioni tra area del personale dipendente per la copertura di nuove posizioni, al termine dell'analisi organizzativa in corso, pur nell'ambito dei limiti per le assunzioni, e in tal caso sarà fatta una integrazione del PIAO;

Atteso che, allo stesso modo, qualora una successiva verifica dei limiti sopra considerati lo consentirà, l'Amministrazione valuterà in corso d'anno una integrazione delle assunzioni ritenute necessarie, qualora all'esito delle risultanze del consuntivo riferito all'anno 2024 i limiti della sostenibilità finanziaria consentiranno di incrementare la spesa di personale;

Precisato che la programmazione triennale dei fabbisogni di personale contiene anche l'autorizzazione al Direttore dell'Area Affari generali, Personale e Organizzazione:

- di procedere ad eventuali assunzioni a tempo determinato per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici che si dovessero manifestare nel corso dell'anno, nel rispetto della normativa vigente in tema di limiti al lavoro flessibile secondo le disponibilità di bilancio, da concertare con il Sindaco;
- di realizzare il turnover delle figure che dovessero cessare dal servizio dopo l'approvazione della presente programmazione dei fabbisogni e prima di quella successiva, previo confronto con il Dirigente delle strutture interessate e d'intesa con il Sindaco;

Dato atto che:

- la spesa derivante dalla programmazione triennale dei fabbisogni 2025-2027 e della dotazione organica, di conseguenza, rideterminata rientra nei limiti della sostenibilità finanziaria della spesa di personale di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- il Comune di Rho ha osservato negli anni il vincolo di riduzione della spesa di personale, come stabilito dal comma 557 art. 1 L.F. 2007 s.m.i., da assicurare con riferimento al valore medio registrato nel triennio 2011-2013;
- gli oneri derivanti dalla già menzionata programmazione trovano allocazione alla missione 1 - programma 11 - titolo 1 - macro aggregati 101 e 102 (e nei capitoli stipendiali) del Bilancio di Previsione 2025 - 2027;
- i revisori dei conti hanno espresso parere favorevole alla suddetta programmazione dei fabbisogni in data 15/04/2025 (parere n. 11/2025) acquisito al protocollo dell'Ente n. 26555;
-

Dato atto che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione viene redatto nel rispetto del quadro normativo di

riferimento relativo alla Performance (Decreto legislativo n. 150 del 2009 e le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica) ai Rischi corruttivi e trasparenza (Piano nazionale anticorruzione - PNA - e negli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della Legge n. 190 del 2012 e del Decreto legislativo n. 33 del 2013) e di tutte le ulteriori specifiche normative di riferimento delle altre materie, dallo stesso assorbite, nonché sulla base del "Piano tipo", di cui al Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione;

Visti:

- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento di contabilità;
- il vigente Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 118/2011;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti gli allegati pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica della deliberazione di cui all'oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, espressi dal Segretario Generale congiuntamente al Direttore Area 1 Affari Generali, Personale e Organizzazione;

Visto l'allegato parere favorevole in merito alla regolarità contabile della deliberazione di cui all'oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, espresso dal Direttore Area 4 Servizi di Programmazione Economica e delle Entrate;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il "Piano integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027", allegato e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, unitamente ai suoi allegati (All. 1 - Obiettivi Valore Pubblico, All. 2 - Sezione 2.2 - Performance, All. 2.1 - Sezione 2.3 - PTPCT - Specifiche Organizzative, All. 3 - Sezione 3 - Organizzazione e Capitale Umano);
2. di dare atto che il PIAO di cui alla presente deliberazione contiene l'approvazione della programmazione dei fabbisogni di personale 2025-2027 determinata nel rispetto dei limiti di sostenibilità finanziaria, come meglio evidenziato nella apposita sezione del PIAO a cui si rinvia;
3. di dare atto che la suddetta programmazione è stata definita previa ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, attuata preliminarmente alla definizione dei fabbisogni, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e dalla quale non emergono situazioni di personale in esubero, come da attestazioni dei dirigenti agli atti dell'Ufficio Personale;
4. di dare atto che la dotazione organica viene rideterminata, in conseguenza della suddetta programmazione, in n. 288 unità suddivise nelle varie figure professionali, come evidenziato nell'apposita sezione del PIAO;
5. di dare atto che la programmazione triennale dei fabbisogni di personale contiene anche l'autorizzazione al Direttore dell'Area Affari generali, Personale e Organizzazione:
 - di procedere ad eventuali assunzioni a tempo determinato per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici che si dovessero manifestare nel corso dell'anno, nel rispetto della normativa vigente in tema di limiti al lavoro flessibile secondo le disponibilità di bilancio, da concertare con il Sindaco;
 - di realizzare il turnover delle figure che dovessero cessare dal servizio dopo l'approvazione della presente programmazione dei fabbisogni e prima di quella successiva, previo confronto con il Dirigente delle strutture interessate e d'intesa con il Sindaco;
6. di dare atto che:
 - la spesa derivante dalla programmazione triennale dei fabbisogni 2025-2027 e della dotazione organica di conseguenza rideterminata, rientra nei limiti della sostenibilità finanziaria della spesa di personale di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
 - il Comune di Rho ha osservato negli anni il vincolo di riduzione della spesa di personale, come stabilito dal comma 557, art. 1 L.F. 2007 s.m.i., da assicurare con riferimento al valore medio registrato nel triennio 2011-2013;

- gli oneri derivanti dalla predetta programmazione trovano allocazione alla missione 1 - programma 11 – titolo 1 – macro aggregati 101 e 102 (e nei capitoli stipendiali) del Bilancio di Previsione 2025 – 2027;

7. di dare mandato al Segretario Generale di assicurare:

- la pubblicazione della presente deliberazione unitamente all'allegato Piano Integrato di Attività e Organizzazione, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" nelle relative sottosezioni;
- la trasmissione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027, come approvato dalla presente deliberazione, al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del Decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021 n. 113.

Successivamente il Presidente invita la Giunta Comunale a procedere alla votazione per dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di rendere operativo quanto prima il Piano Integrato di Attività e Organizzazione;

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Deliberazione di Giunta comunale n. 71 del 15-04-2025

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
ANDREA ORLANDI

Il Segretario Generale
MATTEO BOTTARI

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000.